

ORDINANZA N. 1/2023

“Piano di Emergenza Aeronautica”

Il Dirigente dell'Enac,
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa,

- VISTI** gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231, 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n.327 del 30 marzo 1942, modificato dal D. Lgs. 9 maggio 2005, n.96 e dal D. Lgs. 15 marzo 2006, n.151;
- VISTO** il Regolamento UE n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTA** la Convenzione n. 8323 del 4 settembre 2001 stipulata tra l'ENAC e la Società di gestione S.E.A. S.p.A., per la gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa;
- VISTA** la Legge 9 novembre 2004 n. 265 la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S.p.A, per le materie di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il “Piano di Emergenza Aeronautica”;
- VISTO** il Regolamento ENAC per la segnalazione immediata di incidente aereo, inconveniente grave o disservizio aeroportuale grave Ed.1 del 22/12/2021;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN 05A del 17/10/2018 “Piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari”;
- CONSIDERATO** che nell'ambito delle procedure di emergenza, il Gestore Aeroportuale mette a disposizione dei soccorsi le risorse organizzative, le infrastrutture e i mezzi di sua competenza;



VISTE le risultanze dell'Aerodrome Emergency Committee (AEC) tenuto il giorno 11 gennaio 2023, riportate nel verbale del relativo incontro, durante il quale il Gestore aeroportuale ha illustrato le modifiche che si rendevano necessarie per aggiornare il Piano di Emergenza Aeronautica in vigore (in conseguenza della presenza dei cantieri per gli interventi di riqualificazione del Terminal 2 e per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 e la stazione di Gallarate), assegnando il termine del 22 febbraio successivo a tutti i componenti del suddetto Comitato, per formulare eventuali osservazioni;

VISTA la nota n. 589 del 20/01/2023 con la quale il Gestore dell'aeroporto di Milano Malpensa – SEA S.p.A. (prot. Enac n.7806 del 20/01/2023) – ha proposto la modifica del Piano di Emergenza Aeronautica in vigore (Ed.2, Rev.0), adottato con Ordinanza Enac N. 3/2022 del 9 settembre 2022, per i seguenti aspetti:

- a) Layout aree di assistenza post-soccorso, in conseguenza della presenza di cantieri propedeutici alla riqualifica del Terminal 2, che di fatto rendono non fruibili gli attuali spazi di assistenza previsti nel Piano di Emergenza, proponendo l'assegnazione di ulteriori spazi disponibili presso il Terminal 1;
- b) Pista preferenziale 35L/17R per la gestione delle Emergenze, in conseguenza dell'approntamento di cantieri per la realizzazione della ferrovia di collegamento tra Malpensa e Gallarate, i quali determinano una temporanea riduzione della lunghezza della pista 35R/17L, assegnata dall'attuale PEA alle emergenze;

CONSIDERATO che nei termini anzidetti (22 febbraio 2023) non risultano pervenute osservazioni o richieste di integrazione, da parte dei membri dall'Aerodrome Emergency Committee, al nuovo Piano di Emergenza Aeronautica (Ed.2, Rev.1) proposto dal gestore aeroportuale, pertanto lo stesso è da intendersi condiviso e approvato da tutti i componenti;

VISTA la nota n.1863 del 23/02/2023, (protocollo Enac n. 23806 del 23/02/2023), con la quale il Gestore Aeroportuale ha trasmesso alla scrivente Direzione e alla Direzione Operazioni Nord Ovest dell'Enac l'aggiornamento del Manuale di Aeroporto: "Sez. E, Cap.19 – *Aggiornamento Piano di Emergenza Aeronautica*", completa dei seguenti allegati: Allegato 1 "Piano Emergenza Aeronautica" (PEA) del 23.02.2023; Allegato 1 Bis "Territorio limitrofo aeroportuale" del 23.02.2023; Allegato A1 "Perimetro aeroportuale" del 23.02.2023;



VISTA la nota n. 2332 del 10/03/2023 (protocollo Enac n.30840 del 10/03/2023), con la quale il Gestore Aeroportuale ha trasmesso un nuovo aggiornamento dei seguenti Allegati alla procedura contenuta nella sezione E – Cap. 19 del Manuale di Aeroporto: Allegato 1 “Piano Emergenza Aeronautica” (PEA) Ed.2 Rev.1 del 10.03.2023; Allegato 1 Bis “Territorio limitrofo aeroportuale” del 10.03.2023; Allegato A1 “Perimetro aeroportuale” del 10.03.2023;

CONSIDERATA pertanto la necessità di aggiornare il vigente Piano di Emergenza Aeronautica - **Ed.2 Rev.0** -: “*Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di incidente*”, adottato con l’Ordinanza n.3 del 2022 del 9 settembre 2022, alla luce delle suddette necessità e motivazioni espresse dal gestore aeroportuale;

ORDINA

Art.1 Ambito di applicazione

Il “**Piano di Emergenza Aeronautica**” (PEA, Ed.2, Rev.1) Allegato 1 alla Sezione “E, Capitolo 19 del Manuale di Aeroporto ed i relativi *Allegati*:

- *Allegato A1 (perimetro aeroportuale);*
- *Allegato 1 bis (territorio limitrofo);*

che costituiscono, unitamente ai restanti Allegati (da Allegato B ad Allegato M), parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.

Il Piano si applica all’interno del sedime aeroportuale di Milano Malpensa, come da *Allegato A1*, in caso di allarme, emergenza ed incidente aereo.

Art. 2 Enti/Operatori aeronautici coinvolti

La società SEA S.p.A. e gli Enti ai quali sono affidati compiti e funzioni previste dalle procedure adottate con la presente Ordinanza, sono obbligati a tenere in evidenza una copia del **Piano di Emergenza Aeronautica**, completa di Allegati, in ogni Ufficio interessato e su ogni automezzo di servizio da impiegare nel corso delle operazioni di soccorso.

Gli Enti/Operatori aeronautici ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dal “**Piano di Emergenza Aeronautica**” allegato, dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini dell’organizzazione interna, del coordinamento e dell’addestramento periodico del proprio personale, in funzione del contenuto delle procedure contenute nella presente Ordinanza.



Art.3 Obblighi

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'inosservanza, se il fatto non costituisce reato, comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I contravventori, inoltre, saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

Art.4 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga **l'Ordinanza n.3 del 9 settembre 2022** ed ogni altra disposizione in contrasto.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Malpensa, 10 marzo 2023

Il Direttore
Dr.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)